

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 21

(Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione e dei funzionari delegati della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.

(1)

2. Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:

a) le categorie di atti da controllare;

b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;

c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;

c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;

d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.

(2)

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. Il regolamento di cui al comma 3:

- a)** individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;
- b)** individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- c)** disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015

2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015